COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Ord. n. 2 **del 08-02-2018**

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN VIA GIOCONDO ANTONETTI NEL CAPOLUOGO. CONSORZIO DENOMINATO TRASANNONE DANNEGGIATO DAL SISMA 2009/2016.

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 20/10/2016 con la quale veniva disposto il divieto di transito veicolare, di sosta e di accesso in Via Giocondo Antonetti dal civico n. 3 alla proprietà Di Tommaso, sino all'innesto con Piazza Giuseppe Riccioni, e veniva consentito il solo transito pedonale;

VISTA la C.I.L.A. presentata, ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 dal Presidente del Consorzio denominato "Trasannone" e pervenuta al prot. n. 0449 del 07/02/2018 con la quale si comunica l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'angolo NW prospiciente via Giocondo Antonetti mediante struttura a tubi e giunti stante il grave dissesto rilevato all'interno del fabbricato sui muri portanti ai piani alti;

RITENUTO opportuno provvedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della suddetta via, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

TENUTO CONTO

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

RITENUTO altresì di dover adottare tutti i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena

garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO il Nuovo Codice della Strada;

O R D I N A

1) Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:
E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, DI SOSTA E DI ACCESSO in Via Giocondo Antonetti, sino all'innesto con Piazza Giuseppe Riccioni e Via Risorgimento;

2) Resta immutato quanto disposto nell'Ordinanza n. 13 del 20/10/2016 e non espressamente modificato con la presente;

dispone

3) La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Teramo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, al Raggruppamento Carabinieri Parchi e alla Polizia Municipale di Fano Adriano.

4) All'ufficio tecnico di installare adeguata segnaletica, per mezzo degli operai comunali, nonché il posizionamento di transennatura fissa nelle zone interessate e di paletti fissi;

5) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

informa

6) che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Gianpiero Quaranta;

informa, inoltre

7) che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sez. L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

8) la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché l'affissione nella zona interessate.

9) La presente Ordinanza è in vigore **da oggi fino a revoca.**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
MORICONI ADOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2018 al 23-02-2018

Fano Adriano, li 08-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to